

TRIBUNALE DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE

R.G. n. 31/2019

IL GIUDICE

DOTT. EDUARDO SAVARESE

delegato al procedimento iscritto al n. 31/2019 delle procedure concorsuali, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23 aprile 2020, esaminato il piano del consumatore depositato dall'avv. Raffaella Troiano nell'interesse di Russo Deborah, e le sue successive integrazioni, osserva quanto segue.

1. Sull'istante grave la seguente debitoria, siccome rideterminata dalla parte e dall'OCC, a seguito delle udienze tenutesi il 30.1.20 e il 27.2.29, nei confronti di :
- **Valerie SPV s.r.l.**, cessionaria del credito contratto in origine con Banca Intesa S.p.a. per contratto di mutuo fondiario del 28.03.2006 (in Notar Dott.ssa Maria Luisa D'Anna, rep. 92756, racc. 32374, garantito da ipoteca volontaria, originariamente concesso per € 389.000,00, con rate mensili di euro 2.105,61 in base ad un piano di ammortamento a tasso e durata variabile, con rata costante), che vede ad oggi un residuo di € 433.916,52, di cui € 376.324,22 per credito privilegiato e la restante parte in chirografo;
 - **Spese procedura esecutiva R.G.E. 779/2015**, da soddisfare in prededuzione, per complessivi € 14.942,98;
 - **Agenzia entrate riscossione** per una debitoria complessiva di € 91.853,92 di cui € 25.664,39 per crediti privilegiati (Irpef, Iva) ed € 42.137,15 per crediti chirografari (contravvenzioni al codice della strada, tasse automobilistiche);
 - **Condominio via G. Jannelli n. 270**, per complessivi € 9.260,20;
 - **Avv. Anna D'Avino**, legale del condominio di via G. Jannelli n. 270, per gli onorari liquidati nel decreto ingiuntivo n. 994/2019 e per quelli dovuti per l'insinuazione nella procedura di espropriazione, indicava la somma di € 2.035,00;



- **Agos Ducato**, finanziamento a tasso zero presso la catena Ikea per l'acquisto di arredo per la camera della figlia adolescente (per complessivi € 4.179,75 da restituire in 40 rate mensili di € 104,49), conta 29 rate residue per un debito di € 2.507,76;
- **Comune di Napoli**, in relazione alla imposta per lo smaltimento dei rifiuti per gli anni dal 2013 al 2019, vanta un credito pari ad € 3.256,00;
- **Comune di Napoli ufficio Sanzioni Amministrative**: vanta un credito consolidato di € 5.101,85 in relazione ad una serie di violazioni commesse dal veicolo intestato alla sig.ra Deborah Russo e targato FH794HK.
- L'esposizione complessiva della sig.ra Deborah Russo ammonta a € 538.371,86, ai quali vanno aggiunte le spese della presente procedura, da soddisfare in prededuzione, di € 12.500.

Nell'esporre la propria situazione patrimoniale la ricorrente ha dichiarato di essere esclusiva proprietaria dal 28.12.2009 di **un'unita abitativa in Napoli Via Gabriele Jannelli n. 270**. Ha altresì rappresentato che sull'immobile risulta iscritta ipoteca volontaria a garanzia di mutuo fondiario in favore di Banca Intesa s.p.a. iscritta contestualmente alla stipula del mutuo, presso l'Agenzia del Territorio di Napoli in data 31.03.2006 ai nn. 13637/5880, nonchè ipoteca legale in favore di Equitalia polis s.p.a. per complessivi euro 8.689,80 iscritta presso l'Agenzia del territorio di Napoli in data 11.09.2009 ai nn. 35262/6080. Inoltre ha fatto presente che il bene è oggetto della **procedura esecutiva immobiliare RGE 779/2015** promossa da Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza s.p.a.

La ricorrente ha dichiarato altresì di essere proprietaria di un'automobile **Toyota Yaris tg. FH794HK** immatricolata nel 2004 di scarso valore commerciale, utilizzata prevalentemente per i movimenti della famiglia e per recarsi al lavoro. Ha rappresentato poi di essere intestataria di un'altra autovettura, una **Peugeot tg. CH841JB**, anch'essa di scarso valore commerciale ed attualmente in uso allo zio. La ricorrente possiede poi beni mobili di modesto valore consistenti principalmente negli **arredi di casa** (in gran parte al 50% con il marito) e di beni personali. A tali beni si aggiunge il **credito da lavoro dipendente**. A tal proposito la ricorrente ha evidenziato che solo da poco tempo, e cioè dal 01.10.2019, è stata assunta presso la società Planet Costruzioni s.r.l.s. con sede in Qualiano con



mansione di responsabile amministrativa con uno stipendio di euro **2509,00 netti al mese**. Come risulta dalla relazione redatta dall'OCC, a fronte dell'unico reddito disponibile pari ad € 2509,00 mensili, detratte le spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare pari ad € 1.088,40 al mese, residuando una disponibilità di € 1420,60, a fronte di un monte rate pari ad € 2.210,10, risulta uno squilibrio permanente pari ad € 789,50, secondo il seguente schema:

Entrate	€ 2509,00 –
Fabbisogno	€ 1088,40=
Reddito disp.	€ 1420,60-
Rata mutuo	€ 2105,61-
Rata Agos	€ 104,49=
Squilibrio	€ -789,50

Ciò premesso, la ricorrente ha inteso proporre ai propri creditori un piano del consumatore a norma degli articoli 7 e s.s. della L. 3/2012, con l'intervento a garanzia dell'ex marito, **sig. Antonio Grasso**, nato a Napoli il 3.2.1969, resosi disponibile a fornire un ulteriore **contributo volontario di € 700,00 mensili**, il quale ha sottoscritto il piano quale garante ex art. 8 L. 3/12.

2. In particolare la ricorrente propone di ristrutturare la propria esposizione debitoria procedendo al pagamento integrale (100%) dei crediti in prededuzione; al pagamento non integrale (60%) del credito ipotecario della Valerie Spv; al pagamento non integrale (50%) del credito del condominio via Jannelli n. 270 e delle spese legali (40%); al pagamento non integrale (20%) del credito di Agenzia Entrate Riscossione; al pagamento non integrale (25%) del credito di Agos Ducato; al pagamento non integrale (25%) del credito del Comune di Napoli.

La proposta del Piano del Consumatore, siccome da ultimo articolata dall'OCC in vista dell'udienza del 23 aprile 2020, prevede quanto segue:

“Il piano del consumatore consiste in 128 rate complessive di 2.000 € al mese e punta a soddisfare con le prime 12 rate integralmente lo OCC, la S.p.a. Agos



Ducato, il Comune di Napoli (Comune Na1 -Uff. Tari e Comune Na2- Uff. Sanz. Amm) e l'avv. D'Avino. Dalla rata n°13 alla rata n°24, il piano, sgravato dai predetti creditori, vede un incremento della rata a favore del creditore ipotecario, di ADER e del condominio, quest'ultimo sarebbe saldato alla rata n°24. Dalla rata n°25 alla rata n°36 vi sarebbe un ulteriore incremento nella soddisfazione del creditore ipotecario, mentre ADE, per i crediti privilegiati, verrebbe saldata per la propria parte con la rata n°36, mentre ADE, per i crediti chirografari, verrebbe soddisfatta con la rata n°60. Dalla rata n°61 alla rata n°128 l'intera somma messa a disposizione mensilmente dalla Russo andrebbe a soddisfare il monte restante a favore della Valerie SPV, la quale vedrebbe soddisfatto il proprio credito con la rata n°128. In media, i creditori verranno soddisfatti nella misura del 48,031% rispetto ai crediti originari.

Di seguito si riporta il dettaglio analitico del piano di pagamento con i relativi

CREDITORE	GRADO	IMPORTO €	PROPOSTA €	% soddisf.	IMPORTO €	RATE n°	RATA 11 mesi + 1	RATA 13-24° MESE	RATA 25-36° MESE	RATA 37-48° MESE	RATA 49-60°	RATA 61-128
OCC	Prededuz.	12.500,00	12.500,00	100	12.500,10	12	1.041,6 + 1.042,40	0	0	0	0	
Valerie SPV	privilegio ip.	376.324,22	214.504,80	57	214.504,80	128	436,00 + 1436	1500,0+ 2500,0	1600,0+ 2600,0	1834,0+ 2834,6	1887,1 + 2887,1	V. CHIARI MENTI Sopra
Valerie SPV	Sp. Pred. Es.	14.942,98	14.942,98	100	14.942,98	128	Quota	ricompresa	Nella rata	della	riga	Sopra
Valerie SPV	Int. chirog.	57.592,31	2.241,0	3,89	2.241,00	128	Quota	ricompresa	Nella rata	della	riga	Sopra
Condominio	chirografo	9.260,20	2.778,06	30	2.778,06	24	89,74	141,75+ 141,93	0	0	0	
Avv. D'Avino	chirografo	2035,00	610,50	30	610,50	12	50,80 + 51,70	0	0	0	0	
Agos	chirografo	2.507,76	501,55	20	501,55	12	41,00 + 39,55	0	0	0	0	
Comune Na 1	chirografo	3.256,00	651,20	20	651,20	12	54,20 + 55	0	0	0	0	
Comune Na 2	chirografo	5.101,85	1.020,37	20	1.020,37	12	85,00 + 85,37	0	0	0	0	
ADE/ADER	chirografo	42.137,15	8.427,43	20	8.427,43	60	100,00	158,55	165,4	165,4	112,9+ 113,33	
ADE/ADER	Priv. gen.	25.664,39	6.416,10	25	6.416,10	36	100,00	200,00	234,6+ 235,5	0	0	
Totale		550.871,86	264.593,99	48,031	264.593,99	128	2000,34	2000,30	2000,00	2000,00	2000	

chiarimenti.

RATE 1-12

O.C.C. € 12.500,00 – 11 rate da 1041,60 + 1 rata da 1042,4;

VALERIE € 231.688,7 – 11 rate da 436,00 + 1 rata a dic. da 1436,00 [resto 225.457];

CONDOM. € 2.778,06 – 12 rate da 89,74 [resto 1.701,18];

D'AVINO € 610,50 – 11 rate da 50,8 + 1 rata da 51,70;

AGOS € 522,45 – 11 rate da 43 + 1 rata da 49,45;

COM. NA 1 € 651,20 – 11 rate da 54,2 + 1 rata da 55,00;



COM. NA 2 € 1020,37 - 11 rate da 85 + 1 rata da 85,37;
ADER CH. € 8427,43 - 12 rate da 100,00 [resto 7.227,43];
ADER PR. € 6416,01 - 12 rate da 100 [resto 5.216,10];
RATE 13-24
VALERIE € 225.457,00 – 11 rate da 1500 + 1 rata da 2500 [resto 206.457];
CONDOM. € 1701,18 – 11 rate da 141,75 + 1 rata da 141,93;
ADER CH. € 7227,43 – 12 rate da 158,55 [resto 5324,83];
ADER PR. € 5216,10 – 12 rate da 200,00 [resto 2816,10];
RATE 25-36
VALERIE € 206.457,00 – 11 rate da 1600 + 1 rata da 2600 [resto 186.257];
ADER CH. € 5324,83 – 12 rate da 165,4 [resto 3.340,03];
ADER PR. € 2816,10 – 11 rate da 234,6 + 1 rata da 235,50;
RATE 37-48
VALERIE € 186.257,00 – 11 rate da 1834,6 + 1 rata da 2834,6 [resto 163.241,8];
ADER CH. € 3.340,03 – 12 rate da 1984,8 [resto 1355,23];
RATE 49-60
VALERIE € 163.241,8 – 11 rate da 1887,1 + 1 rata da 2887,1 [resto 139.596,6];
ADER CH. € 1355,23 – 11 rate da 112,9 + 1 rata da 113,33;
RATE 61-72
VALERIE € 139.596,6 – 11 rate da 2000 + 1 rata da 3000 [resto 114.596,6];
RATE 73-84
VALERIE € 114.596,6 - 11 rate da 2000 + 1 rata da 3000 [resto 85.596,6];
RATE 85-96
VALERIE € 85.596,6 - 11 rate da 2000 + 1 rata da 3000 [resto 64.596,6];
RATE 97-108
VALERIE € 64.596,6 - 11 rate da 2000 + 1 rata da 3000 [resto 39.596,6];
RATE 109-120
VALERIE € 39.596,6 - 11 rate da 2000 + 1 rata da 3000 [resto 14.596,6];
RATE 121 – 128 VALERI € 14.596,6 – 7 rate da 2.000 + 1 rata da 596,6
[RESTO 0]”.

Nella relazione ex art. 9 comma 3 bis l. 3/2012 l'OCC, avv. Camillo Bruno, ha attestato che il piano esposto risulta sostenibile e fattibile, in quanto rappresenta la



situazione patrimoniale, economica e finanziaria della debitrice e si fonda su una concreta ipotesi di soddisfazione di tutti i creditori, sebbene in via parziale, con il conseguimento di una migliore soddisfazione rispetto all'ipotesi liquidatoria. Il piano sopra riportato dovrà essere applicato tenendo conto delle precisazioni del credito da ultimo indicate all'udienza del 23 aprile 2020. L'attestazione dell'OCC è stata confermata anche a tale ultima udienza.

3. Avverso l'omologa del presente piano, il 29 gennaio 2020, presentava le proprie osservazioni l'avv. Giustina Ifrigerio, nell'interesse della Valerie S.r.l. Si evidenziava l'assenza del presupposto della meritevolezza e l'esistenza di atti in frode ai creditori. Il comportamento della Russo è stato censurato, sotto il profilo della meritevolezza, in quanto la scelta di acquisire l'altro 50% della abitazione dall'ex marito, in seguito alla separazione, nel 2010 non sarebbe stata ben ponderata. Allo stesso modo si criticava la scelta della sig.ra Russo di aver fatto ricorso al credito per acquistare i mobili della camera della figlia. La somma sarebbe stata utilizzata, ad avviso della Valerie Spv, per l'acquisto di un bene futile e comunque non necessario, sarebbe stato più opportuno rimandare tale acquisto considerando l'esposizione debitoria già maturata. Inoltre si segnalava la prossimità di tale acquisto alla presentazione del piano e da ciò se ne desumeva il carattere fraudolento.

Oltre a contestare l'assenza di meritevolezza della ricorrente e ad evidenziare l'esistenza di atti in frode, la Valerie Spv denunciava la mancanza del requisito della convenienza del piano proposto. Il piano, cioè, non sarebbe conveniente per la Valerie Spv in quanto finirebbe per pregiudicare eccessivamente la sua pretesa creditoria. In particolare la creditrice evidenziava l'eccessivo dilazionamento del piano, alla luce specialmente del fatto che la debitrice era in mora già da 8 anni e che la procedura espropriativa, avente ad oggetto l'immobile della ricorrente, durava già da 5 anni. Inoltre, in quest'ottica, si riteneva di per sé irragionevole la durata del piano, fissata in circa 11 anni e si evidenziava la mancanza di convenienza rispetto alla alternativa liquidatoria di cui all'art. 9, terzo comma bis, lettera e). Si rappresentava, cioè, che mediante la procedura di liquidazione la creditrice avrebbe ragionevolmente potuto ottenere una soddisfazione maggiore sia in termini di durata, dal momento che la durata della stessa è fissata dalla legge



entro un massimo di 48 mesi, sia in termini quantitativi, visto che avrebbe potuto rivalersi oltre che sull'immobile su cui insiste l'ipoteca, anche sul quinto del credito da lavoro dipendente della sig.ra Russo, realizzando, così, complessivamente un importo maggiore.

4. Tutto ciò premesso, va preliminarmente rilevato che la sig.ra Russo Deborah presenta i requisiti soggettivi richiesti dalla l. 3/2012 e dunque può accedere al piano del consumatore poiché può essere qualificata quale debitore, persona fisica, che ha assunto obbligazioni patrimoniali per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale. Il piano è stato depositato presso il Tribunale competente ex art. 7 L. 3/12, la documentazione a corredo è completa ex art. 9 comma 2, e la relazione particolareggiata dell'OCC analitica e ben motivata. All'udienza è stato altresì rilevato che non sussistono atti in frode ai creditori.

Ciò posto, si consideri che ai fini dell'omologa occorre, in primo luogo, valutare la meritevolezza del piano proposto. Invero, il Giudice per omologare il piano deve, prima di tutto, escludere ai sensi dell'art. 12 bis l.3/2012 "che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali".

Dalla relazione dell'OCC è emerso che la Russo, quando ha contratto il mutuo per l'acquisto dell'abitazione destinata ad essere la "casa familiare" non si è indebitata con la consapevolezza di non poter adempiere. La condizione di sovraindebitamento è stata infatti determinata da eventi successivi ed imprevedibili al momento della conclusione del mutuo. Il licenziamento, la separazione personale dal marito, sig. Grasso Antonio, ed un importante intervento chirurgico al quale fu sottoposta la madre, rappresentano infatti situazioni sopravvenute e non preventivabili. Pertanto è possibile affermare che l'indebitamento iniziale con l'istituto che ha erogato il mutuo sia stato contratto nella prospettiva plausibile di poterne sostenere il carico.



Infatti al momento della conclusione del contratto di mutuo (28/03/2006) la debitrice aveva un contratto di lavoro a tempo indeterminato con una busta paga di importo netto pari ad € 2520,00 ed il nucleo familiare poteva contare sul pieno supporto del marito, Grasso Antonio, il quale aveva una busta paga netta pari ad € 1900,00 circa. Inoltre si consideri che l'alto profilo di istruzione della debitrice, laureata alla Sorbonne di Parigi (anno accademico 1987/1988), le ha sempre consentito di lavorare nella direzione di strutture alberghiere di lusso, ne deriva che la perdita del lavoro a tempo indeterminato come direttrice dell'Hotel Majestic non ha destato, inizialmente, eccessiva preoccupazione nella stessa. Del resto anche successivamente alla perdita di tale impiego, la debitrice sia attraverso contratti di lavoro a tempo determinato, sia attraverso contratti a progetto, è riuscita a lavorare presso alcune strutture assicurandosi retribuzioni elevate. Ecco perché, contrariamente a quanto osservato dalla Valerie Spv, si ritiene che la debitrice non si sia colposamente indebitata acquistando l'altro 50% dell'immobile in seguito alla separazione dal marito. Ciò emerge anche con maggiore evidenza se si considera il fatto che l'acquisto dell'altro 50 % dell'immobile risale al 2009 e che, invece, i ritardi nei pagamenti delle rate del mutuo, a quanto ci dice la creditrice, sono iniziati solo tre anni dopo.

Allo stesso modo non può ravvisarsi immeritevolezza nell'acquisto dei mobili per la cameretta della figlia, effettuato nel 2018 dalla debitrice. Innanzitutto va escluso che tale acquisto possa essere qualificato come atto in frode ai creditori, cosa che appare con tutta evidenza se solo si considera lo scarso importo (circa 4.000,00 euro) rispetto alla esposizione debitoria complessiva. Anche la sua prossimità alla richiesta del piano non indizia in questo senso, proprio perché l'importo è talmente basso da non rappresentare un rischio consistente per la soddisfazione degli altri creditori. L'unico creditore realmente pregiudicato da questo atto è la stessa Agos Ducato, cui tuttavia va imputato, verosimilmente, un atteggiamento piuttosto superficiale nella concessione del credito. Oltretutto il prezzo corrisposto appare congruo con le normali esigenze di carattere familiare che inducono ad un acquisto del genere. Non si può certo imputare, da questo punto di vista, alla debitrice di aver acquistato beni di lusso o comunque futili rispetto alle esigenze primarie sue e del suo nucleo familiare.



Le morosità successivamente accumulate con il Condominio, nonché con l’Agenzia delle Entrate e con il Comune di Napoli, sono una logica conseguenza della globale situazione di difficoltà economica che è scaturita dalla mancanza di stipendio e dall’incapacità di fronteggiare le rate del mutuo, che non le ha più consentito di saldare alcuno dei suoi debiti. L’insieme degli elementi di fatto così evidenziati portano il giudicante ad escludere che il ricorrente abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ed a ritenere che l’indebitamento non sia colposo, ma conseguente al soddisfacimento dei bisogni incoercibili della vita familiare della ricorrente.

Stante la presenza di specifiche osservazioni e contestazioni sul punto, occorre infine intrattenersi sulla convenienza per i creditori, del piano in questione. In particolare si impone la necessità di analizzare *funditus* la convenienza dell’accordo per il creditore ipotecario rispetto alla alternativa liquidatoria, dal momento che ai sensi dell’art. 12 bis co. 4 L. 3/2012, *“Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza del piano, il giudice lo omologa se ritiene che il credito possa essere soddisfatto dall’esecuzione del piano in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria”*.

5. Come rilevato in precedenza infatti la Valerie Spv S.r.l. ha innanzitutto mosso contestazioni sulla durata del piano proposto. Fra le argomentazioni utilizzate dalla parte, degna di rilievo è quella secondo cui la durata del piano proposto sarebbe irragionevole se paragonata ai termini che la Legge Pinto prende in considerazione per fondare la responsabilità risarcitoria dello Stato per le procedure esecutive (3 anni) e fallimentari(6 anni). Tali parametri vengono tradizionalmente presi in considerazione per individuare la ragionevole durata dei concordati liquidatori e dei concordati con continuità aziendali e vengono, da un diffuso orientamento della giurisprudenza di merito, applicati analogicamente anche alle procedure da sovraindebitamento. Parte della giurisprudenza ha ritenuto cioè che vi fosse nella disciplina della crisi da sovraindebitamento un **limite implicito di durata massima** della procedura. La giurisprudenza di legittimità ha però sottolineato che la Legge n. 3/2012 non ha espressamente previsto un limite massimo di durata delle procedure di composizione della crisi ed anzi, proprio sulla base di ciò, ha



rimarcato il fatto che non si può aprioristicamente escludere che gli interessi dei creditori possano essere meglio tutelati attraverso un piano che preveda una dilazione di significativa durata anche superiore ai 5 anni piuttosto che mediante il ricorso alla procedura di vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore (**Cass. civ., ord. n. 27544/2019**). Nel giungere a tale conclusione la Cassazione ha espressamente valorizzato il principio ispiratore della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, quello della “**seconda chance**”. Si è difatti ritenuto necessario garantire una seconda opportunità agli imprenditori o ai consumatori che si distinguono per meritevolezza e non abbiano causato il proprio dissesto economico in mala fede o in modo fraudolento.

Posto che la durata del piano proposto non può di per sé rappresentare un limite alla omologabilità del piano, occorre a questo punto vagliarne sotto altri aspetti la convenienza.

A ciò deve aggiungersi l'ulteriore argomento della derogabilità dell'art. 8.4 L. 3/2012. La norma ricalca sostanzialmente quanto già previsto dall'art. 186 bis co.1 lett. c) L.F. in materia di concordato preventivo, dove tuttavia, a differenza del piano del consumatore, la proposta del debitore è sottoposta al voto dei creditori; per tale ragione, la Suprema Corte è del parere che sia possibile stabilire una dilazione ultrannuale per il pagamento dei creditori prelatizi, “*purché sia data ad essi la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore*”, precisando che le regole del piano del consumatore “*non escludono la possibile rilevanza di libere ed appropriate forme di manifestazione di volontà cui associare la tutela del creditore*” (cfr. Cass. civ. n. 17834/2019; Cass. civ., 28/10/2019, n.27544).

Nella stessa direzione ermeneutica pare collocarsi, inoltre, il nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che, agli artt. 67, co. 5 e 75, co. 3, consente di rimborsare le rate a scadere dei contratti di mutuo assistiti da garanzie reali “secondo le scadenze originarie”.

La creditrice tuttavia osserva che è per lei più conveniente percepire una somma, anche se minore, ma conseguita nel minor tempo possibile in luogo di una somma di poco maggiore corrisposta in undici anni, come accadrebbe sulla base del piano. Tuttavia la differenza sotto il profilo quantitativo non appare di poco conto. Il valore di presumibile realizzo dell'immobile infatti è stato stimato dal CTU incaricato dal Tribunale di Napoli nella procedura R.G.E. 779/2015 nella misura



minima di € 216.000,00. Non deve trarre in inganno il fatto che la cifra che la debitrice si impegna a versare all'esito del piano è di circa 215.000,00 euro. Infatti, nel valutare la distanza tra i due importi, vanno innanzitutto considerate le spese della procedura esecutiva avviata, ammontanti a circa 15.000,00 euro. Tali spese, nella prospettiva della liquidazione, cadrebbero in prededuzione sul ricavato della vendita. Oltretutto va considerato il fatto che la stima è precedente alla crisi economica in atto, dovuta all'emergenza "Covid-19". E' ragionevole attendersi un ulteriore calo del mercato immobiliare e non è da escludersi, stante la forte crisi di liquidità che sta conoscendo il mercato, che l'immobile vada invenduto per più tentativi così determinando oltre ad un abbassamento del presumibile realizzo anche un allungamento dei tempi necessari ai fini della soddisfazione. Anche la considerazione secondo cui l'alternativa liquidatoria sarebbe da preferire perché la creditrice avrebbe la possibilità di rivalersi oltre che sull'immobile anche sul quinto del credito da lavoro della sig.ra Russo, in concorso con gli altri creditori per i 48 mesi di durata della procedura, non convince. Infatti, sprovvista dell'abitazione, la debitrice sarebbe costretta a locare un ulteriore immobile per sé e per la figlia, aumentando il budget necessario al proprio sostentamento e riducendo, di conseguenza, quello utilizzabile per la soddisfazione dei creditori. Oltretutto nella prospettiva della liquidazione si perderebbe la possibilità di far ricorso all'apporto volontario di 700,00 euro mensili del sig. Antonio Grasso.

Sulla base di tali considerazioni, si ritiene conveniente per il creditore ipotecario il piano proposto anche rispetto alla alternativa liquidatoria.

La proposta è, dunque, nel suo complesso, rispettosa della *ratio* della normativa sul sovraindebitamento. Alla luce di quanto fin qui esposto ed osservato è possibile ritenere omologabile il piano del consumatore oggetto del presente procedimento.

L'organismo di composizione della crisi dovrà poi risolvere le eventuali difficoltà che eventualmente insorgeranno nell'esecuzione dell'accordo e vigilare sull'esatto adempimento dello stesso ex art 13 legge n. 3 del 27-1-2012.

P.Q.M.

omologa il piano del consumatore proposto dalla signora Deborah Russo, nata a Napoli il 10.8.1967, come esposto nel piano e nella relazione del professionista



designato come O.C.C., depositati il 27.12.2019 e con le precisazioni di cui al verbale d'udienza del 23.4.2020;

dà atto che, ai sensi dell'art. 12 ter leg. n.3/2012, dalla data dell'omologazione, i creditori per causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, né azioni cautelari e non possono acquistare diritti di prelazione sul patrimonio della debitrice e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;

dispone che il presente provvedimento sia comunicato, a cura dell' OCC, a ciascun creditore presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o posta elettronica certificata e pubblicato sul sito del Tribunale nonché sul sito www.astegiudiziarie.it, e che l'OCC ne dia comunicazione al professionista delegato alla vendita.;

dispone che l'istante effettui i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano omologato come riportate nella parte motiva, a partire dal 15-20 maggio 2020, e al 15-20 di ogni mese successivo per l'intera durata;

rammenta all'organismo di composizione della crisi gli obblighi e i poteri di cui all'art. 13 della legge n. 3 del 27-1-2012;

dispone che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito del Tribunale di Napoli e sul sito www.astegiudiziarie.it, e che l'OCC ne dia comunicazione al professionista delegato alla vendita.

Napoli, il 30 aprile 2020

Il Giudice

Dott. Eduardo Savarese

Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione dei M.O.T. dottori Stefano Cantone, Luciano Ferrara e Benedetta Magliulo.

